

OGGETTO: Bibione Spiaggia S.r.l. - Revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24 D.Lgs. 19/08/2016 n. 175 (Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica) - ALIENAZIONE QUOTE SOCIALI POSSEDUTE DAL COMUNE DI SAN MICHELE AL TAGLIAMENTO.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamata la deliberazione del Consiglio comunale n. 104 del 05/08/1994 (prot. n. 2630) avente ad oggetto *“Proposta per la costituzione di una società A.R.L. per la gestione dell’arenile di Bibione – approvazione Statuto”*;

Constatato che a seguito delle deliberazione sopraindicata il Comune di San Michele al Tagliamento detiene il 30% delle quote del capitale sociale della Bibione Spiaggia S.r.l. con sede in San Michele al Tagliamento (VE) via del Mare n. 2, REA n. VE-241083, CF n. 02798770273;

Rilevato che tale diretta partecipazione pubblica determina in toto l’applicazione del D.Lgs. 19/08/2016 n. 175 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica);

Letto l’art. 24 comma 1 del D.Lgs. 19/08/2016 n. 175 il quale stabilisce che *“le partecipazioni detenute, direttamente o indirettamente, dalle amministrazioni pubbliche alla data di entrata in vigore del predetto decreto in società non riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'articolo 4, commi 1, 2 e 3, ovvero che non soddisfano i requisiti di cui all'articolo 5, commi 1 e 2, o che ricadono in una delle ipotesi di cui all'articolo 20, comma 2, sono alienate o sono oggetto delle misure di cui all'articolo 20, commi 1 e 2. A tal fine, entro il 30 settembre 2017, ciascuna amministrazione pubblica effettua con provvedimento motivato la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute alla medesima data di entrata in vigore del presente decreto, individuando quelle che devono essere alienate. L'esito della ricognizione, anche in caso negativo, è comunicato con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto-legge n. 90 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114. Le informazioni sono rese disponibili alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15”*;

Letto l’art. 4 comma 1 del D.Lgs. 19/08/2016 n. 175 il quale stabilisce che *“le amministrazioni pubbliche non possono, direttamente o indirettamente, costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né acquisire o mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in tali società”*;

Letto l’art. 4 dello Statuto della Bibione Spiaggia S.r.l. il quale stabilisce che *“la società ha per oggetto ... la costruzione, la produzione, la gestione e la manutenzione di opere, di beni, e di servizi di interesse privato nonché i opere, di beni, e di servizi pubblici, di interesse pubblico ed anche demaniali riferiti ai predetti servizi in spiaggia ... la somministrazione al pubblico di bevande ed alimenti ... l’esercizio di operazioni mobiliari ed immobiliari, commerciali, industriali e finanziarie, ed ogni altra operazione ritenuta necessaria ...”*;

Rilevato conseguentemente che il predetto art. 4 dello Statuto della Bibione Spiaggia S.r.l risulta incompatibile con le finalità di cui al citato art. 4 comma 1 del D.Lgs. 19/08/2016 n. 175;

Riscontrata pertanto una palese inconciliabilità di natura giuridica rappresentata dal fatto che una società a partecipazione pubblica non può in alcun modo gestire servizi di interesse privato ... somministrare al pubblico bevande e alimenti ... esercitare particolari operazioni mobiliari ed immobiliari, commerciali, industriali e finanziarie ... né può sovrintendere servizi (ancorché) di

interesse pubblico non strettamente necessari per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

Ritenuto quindi che i servizi prodotti dalla Bibione Spiaggia Srl non sono strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali del Comune di San Michele al Tagliamento;

Visto l'art. 4 comma 2 del D.Lgs. 19/08/2016 n. 175 il quale stabilisce che “nei limiti di cui al precedente comma 1, le amministrazioni pubbliche possono, direttamente o indirettamente, costituire società e acquisire o mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività sottoelencate:

- a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
- b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazione pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del D.Lgs. 18/04/2016 n. 50;
- c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio di interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'art. 180 del D.Lgs. 18/04/2016 n. 50, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'art. 17 commi 1 e 2 ;
- d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materie di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
- e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3 commi 1 lettera a) del D.Lgs. 18/04/2016 n. 50”;

Rilevato che la Bibione Spiaggia Srl non produce un “servizio di interesse generale” essendo questo definito dall'art. 2 comma 1) lett h) del D.Lgs. 19/08/2016 n. 175 come “attività di produzione e fornitura di beni e servizi che non sarebbero svolte dal mercato senza un intervento pubblico o sarebbero svolte a condizioni differenti in termini di accessibilità fisica ed economica, continuità, non discriminazione, qualità e sicurezza, che le amministrazioni pubbliche, nell'ambito delle rispettive competenze, assumono come necessarie per assicurare la soddisfazione dei bisogni della collettività di riferimento, così da garantire l'omogeneità dello sviluppo e la coesione sociale, ivi inclusi i servizi di interesse economico generale” (basti pensare agli altri concessionari privati che operano in Bibione);

Rilevato altresì che la Bibione Spiaggia Srl non produce alcun servizio di cui alle lettere b), c), d) ed e) dell'art. 4 comma 2) del D.Lgs. 19/08/2016 n. 175 (progettazione, realizzazione e gestione di un'opera pubblica, autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente, servizi di committenza);

Ritenuto che anche in questo caso non sussistono i presupposti per il mantenimento delle partecipazioni in Bibione Spiaggia Srl di cui al comma 2 dell'art. 4 del D.Lgs. 19/08/2016 n. 175;

Valutata la necessità di procedere alla dismissione totale delle quote sociali possedute dal Comune di San Michele al Tagliamento in Bibione Spiaggia S.r.l. in quanto, oltre a non essere strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali e non riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'articolo 4, commi 1, 2 e 3, non soddisfano altresì ai requisiti di cui all'articolo 5, commi 1 e 2, del D.Lgs. 19/08/2016 n. 175;

Viste le sanzioni previste dagli artt. 20 comma 7 e 24 comma 5 del D.Lgs. 19/08/2016 n. 175 in caso di mancata adozione dei provvedimenti di ricognizione e revisione;

Visto l'art. 42 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) in combinato disposto con l'art. 7 comma 1 lett. c) del D.Lgs. 19/08/2016 n. 175;

Visto l'art. 21 comma 1 del vigente Statuto comunale;

Visto l'art. 20 comma 3 del vigente Regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale;

Letta la relazione illustrativa dei consiglieri proponenti;

Visto lo Statuto della Bibione Spiaggia S.r.l.;

Visto il parere favorevole, in ordine alla regolarità tecnica, del Segretario Generale espresso ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;

Visto il parere favorevole, in ordine alla regolarità contabile, del Dirigente del Settore Amministrativo-contabile espresso ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;

Visto il parere espresso dalla competente Commissione consiliare nella seduta n. ... del ...;

Sentiti altresì gli interventi e le dichiarazioni formulate nel corso della discussione dai Consiglieri comunali, che formano parte integrante e sostanziale del presente verbale, così come registrati e conservati su supporto magnetico ex art. 39 del vigente Regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale;

Tutto ciò premesso e fatto proprio;

Conclusa la discussione il Sindaco mette ai voti la presente proposta di deliberazione:

presenti n. ...;

votanti n. ...;

Con voti favorevoli ..., astenuti ..., contrari ...;

DELIBERA

- 1) di procedere all'alienazione totale delle quote sociali possedute dal Comune di San Michele al Tagliamento in Bibione Spiaggia S.r.l., in quanto non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali oltreché non riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'articolo 4, commi 1, 2 e 3, ovvero che non soddisfano i requisiti di cui all'articolo 5, commi 1 e 2 del D.Lgs. 19/08/2016 n. 175;
- 2) di inviare il presente provvedimento di ricognizione alla Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti per il Veneto ai sensi del comma 3 dell'art. 24 del D.Lgs. 19/08/2016 n. 175;
- 3) di inviare il presente provvedimento di ricognizione alla struttura competente per il controllo e il monitoraggio istituita presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze ai sensi del comma 3 dell'art. 24 del D.Lgs. 19/08/2016 n. 175;
- 4) di dare atto che l'alienazione avverrà entro un anno dalla data di approvazione della presente deliberazione ai sensi del comma 4 dell'art. 24 del D.Lgs. 19/08/2016 n. 175;
- 5) di dare atto che l'oggetto della presente deliberazione rientra nelle competenze del Consiglio comunale ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 (Testo unico delle leggi

sull'ordinamento degli enti locali) in combinato disposto con l'art. 7 comma 1 lett. c) del D.Lgs. 19/08/2016 n. 175;

6) di prendere atto dei pareri favorevoli resi in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi dal Segretario Generale e dal Dirigente del Settore Amministrativo-contabile;

Con separata votazione:

presenti n. ...;

votanti n. ...;

Con voti favorevoli ..., astenuti ..., contrari ...;

DELIBERA

di rendere il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.